



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Assegno di divorzio: di nuovo in base al tenore di vita?

Autore: Annamaria Zarrelli | 06/05/2018

*Divorzio e mantenimento della ex moglie: cambia di nuovo tutto. Torna ad essere valido il criterio del tenore di vita. Ecco i dettagli*

Lo avevamo già preannunciato in [Divorzio e mantenimento della moglie: cambia di nuovo tutto](#): il mondo del diritto e soprattutto la gente coinvolta in **contenziosi divorzili** sono col fiato sospeso e attendono con ansia la decisione delle Sezioni Unite **[1]** che potrebbe reintrodurre il **tenore di vita goduto in costanza di matrimonio** come criterio di riferimento per l'**assegno divorzile**, che a partire dall'anno scorso è stato sostituito, da parte dei giudici, con il parametro dell'**autosufficienza economica dell'ex coniuge**.

Mentre cresce l'attesa per il deposito della Sentenza delle Sezioni Unite che (a breve) finalmente farà chiarezza sul punto, spunta un'ordinanza della Cassazione **[2]** che accoglie il ricorso di una donna, riconoscendole il diritto all'**assegno di divorzio** proprio sulla base del **criterio del tenore di vita**. In particolare, si legge nella pronuncia in commento: «ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è l'impossibilità di ottenere risorse tali da consentire (da parte dell'ex coniuge) il raggiungimento di un tenore di vita sostanzialmente non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio».

Ecco che allora il tenore di vita trova nuovamente ingresso come criterio di

riferimento per l'assegnazione e il calcolo dell'assegno di divorzio.

Come premesso, siamo tutti in attesa di quanto chiarirà la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Nel frattempo (e manca davvero poco al deposito della sentenza) cerchiamo di fare il punto della situazione. Vediamo allora quali sono i possibili scenari che si profilano in tema di **assegno di divorzio** e **mantenimento** nei confronti del coniuge più debole, quasi sempre la **ex moglie**.

## **Assegno di divorzio: cambia di nuovo tutto?**

Come anticipato, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite sta per emettere una sentenza che potrebbe stravolgere di nuovo tutto in materia di **assegno divorzile** e **mantenimento del coniuge più debole** (solitamente la **moglie**) in seguito al divorzio. E allora ci si domanda: sarà ancora applicabile il **criterio del tenore di vita** per stabilire l'importo dell'assegno? **La moglie si potrà ancora far mantenere dal marito dopo il divorzio?** La risposta potrebbe essere affermativa e tra non molto lo scopriremo.

Secondo il procuratore generale della **Cassazione**, Marcello Matera, è sbagliato non far più riferimento al criterio del tenore di vita, poiché così facendo si corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe. Al contrario, la valutazione sull'assegno di divorzio deve essere fatta caso per caso e il criterio del **tenore di vita goduto durante il matrimonio** potrà continuare ad essere preso come riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'**assegno divorzile**. Il procuratore generale della Cassazione, pertanto, ha chiesto alle Sezioni unite della Suprema Corte, di "rivedere" quanto deciso con la famosissima sentenza "Grilli" **[3]** che, nel maggio 2017, ha mandato in soffitta il riferimento al tenore di vita che, fino ad allora, era sempre stato il criterio con il quale veniva stabilito **l'importo dell' "assegno di mantenimento"**.

Dalla famosissima sentenza in commento, non è passato nemmeno un anno ed ecco che le cose potrebbero cambiare di nuovo. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i possibili scenari.

# Assegno di divorzio: il nodo del tenore di vita

Come anticipato, la famosissima sentenza della Cassazione del 10 maggio 2017 ha portato ad una radicale rivisitazione dei criteri per il **riconoscimento ed il calcolo dell'assegno di divorzio**. Se, infatti, rispetto al passato, non è mutata la situazione con riferimento all'**assegno di mantenimento** dovuto dopo la **separazione** (e il cui scopo resta quello di consentire al coniuge più debole la conservazione di un **tenore di vita** analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale); stessa cosa non può dirsi riguardo all'**assegno di divorzio**. Il **divorzio**, infatti, recide ogni legame tra gli ex coniugi, sicché uno di loro potrà aver diritto all'**assegno** solo in mancanza di **autonomia economica** e sempre che questa non sia determinata da propria colpa: si pensi, ad esempio, al coniuge che si dimette dal lavoro oppure all'ex che non si impegni affatto nella ricerca di un impiego. Scopo dell'**assegno di divorzio**, dunque, è quello di garantire al coniuge più "debole" l'**autosufficienza economica** che è cosa ben diversa dall'agiatezza.

Dunque, se con la famosissima sentenza dell'anno scorso si è decretato che, ai fini del calcolo dell'assegno divorzile, non rileva il criterio del tenore di vita, ma il criterio dell'autosufficienza economica, ora le cose potrebbero cambiare nuovamente. Vediamo perché.

## Assegno di divorzio: quando spetta?

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio non è sufficiente che l'ex coniuge non abbia mezzi adeguati, ma occorre anche che non possa procurarseli per ragioni oggettive. Al riguardo, negli ultimi tempi, si è registrata una maggior rigidità da parte dei giudici, i quali non solo sembrano circoscrivere il riconoscimento dell'assegno ai **casi di comprovata impossibilità** a procurarsi un reddito da parte del coniuge più debole, ma anche riguardo alla **prova** che questi dovrà fornire sul punto. Non basta, insomma, domandare l'assegno dichiarandosi, ad esempio, **casalinga**; bisognerà, invece, dimostrare in giudizio la propria effettiva **incapacità economica**.

# Assegno di divorzio: cosa deve valutare il giudice?

La legge sul divorzio **[4]** elenca in modo più dettagliato i requisiti (corrispondenti alle “circostanze” e ai “redditi” di cui all’assegno di mantenimento) dei quali il giudice deve tener conto ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile. Essi, tuttavia, non costituiscono un elenco tassativo, potendo il magistrato valutarne solo alcuni.

Si tratta in particolare:

- della **durata del matrimonio**: la brevità dell’unione rende più debole il vincolo familiare da cui scaturisce l’obbligo di versare l’assegno; in altre parole, un matrimonio durato poco non può costituire una sorta di “assicurazione a vita” per il coniuge più debole, il quale potrà sì aspettarsi di ricevere un assegno dall’ex, ma certamente di importo ridotto rispetto a quanto previsto nel caso di unioni più durature;
- del **contributo personale fornito alla vita familiare** durante il matrimonio: si pensi alla donna che pur non avendo mai lavorato abbia comunque consentito per anni al marito un notevole risparmio in quanto si sia sempre occupata della cura della casa e dei figli. Tale contributo deve essere stato effettivo e non potrebbe certamente ritenersi sussistente nel caso in cui la donna, pur essendo sempre rimasta in casa, si sia abitualmente avvalsa dell’aiuto di colf e di baby sitter, pesando parimenti sul bilancio familiare;
- del **contributo economico fornito** alla conduzione familiare durante il matrimonio: in tal caso il giudice dovrà più che altro fare riferimento alle risultanze emerse a riguardo nel giudizio di separazione;
- delle **condizioni dei coniugi**, ossia della loro attuale situazione patrimoniale e personale (e i suoi riflessi sul piano economico): si pensi all’instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge che dovrebbe versare l’assegno oppure al subentro di gravi problemi di salute che riducono la capacità lavorativa di uno dei due;
- delle **ragioni della decisione**, cioè dei comportamenti, anche processuali, che hanno portato alla definitiva conclusione del rapporto coniugale.

# Assegno di divorzio: a chi spetta fornire la prova

In passato gran parte degli assegni di mantenimento sono stati accordati a semplice richiesta: il giudice ha accordato in automatico il **mantenimento**, quasi si trattasse di una **misura assistenziale perpetua**, una sorta di assicurazione sulla vita. Sembra invece consolidarsi il principio per cui, se il richiedente (di norma la donna) non offre una valida giustificazione economica, con una prova rigorosa, della sua **incapacità a procurarsi un reddito**, perde ogni diritto.

## Assegno di divorzio e mantenimento della moglie: cosa cambierà

In sostanza, con la sentenza dell'anno scorso, la Cassazione ha sancito che per decretare la **spettanza** e l'**importo dell'assegno divorzile**, bisogna tenere distinte due fasi, vale a dire:

- l'analisi della correttezza della richiesta;
- la successiva determinazione dell'importo dell'assegno.

Ebbene, con riferimento alla prima delle due suddette fasi – ha decretato la Cassazione – non si applica più il **criterio del tenore di vita**, ma quello dell'**autosufficienza economica** dell'ex coniuge economicamente più debole. Ciò, in sostanza, significa che l'assegno di divorzio spetterà solo all'ex coniuge che non ha mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tutto questo, a ben vedere, corre il rischio di favorire una sorta di **giustizia di classe**. La verità – ha sottolineato il procuratore generale della Cassazione – è che ogni singolo giudizio richiede necessariamente la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l'adozione di un unico principio di giudizio, come quello stabilito dalla sentenza 'Grilli', si rivelerebbe ingiusto. «Si può anche convenire sul fatto che il criterio dell'autosufficienza economica – ha proseguito Matera – può essere preso come parametro di riferimento, ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la **durata del matrimonio**, l'apporto del coniuge al **patrimonio familiare**, il **tenore di vita durante il matrimonio**».

Come detto sopra, la sentenza delle Sezioni Unite sarà depositata tra poco. Vi terremo aggiornati.

## **Note**

**[1]** Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono ritirate in camera di Consiglio in data 10.04.2018. **[2]** Cass. ord. n. 10417 del 02.05.2018. **[3]** Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017. **[4]** Art. 5 L. n. 898/70. *Autore immagine: Pixabay.com*